

(N. 1075-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE PEZZINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Industria e Commercio

NELLA SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1955

Comunicata alla Presidenza il 20 giugno 1955

Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430, contenente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere.

ONOREVOLI SENATORI. — La preoccupata attenzione delle categorie interessate e degli organi responsabili è oggi rivolta alla grave situazione in cui versa l'industria cotoniera; la quale presenta degli aspetti negativi, non soltanto nei riguardi della produzione, ma anche e soprattutto per le sue ripercussioni dolorose sulla occupazione operaia, in conseguenza della ridotta attività delle aziende. Abbiamo dovuto assistere, infatti, in questo settore, ad

una sempre più drastica riduzione degli orari di lavoro e, fatto ancora più doloroso, ad una intensificazione progressiva del ritmo dei licenziamenti.

Non è qui il caso di soffermarsi ad individuare ed analizzare le cause varie e complesse dell'inquietante fenomeno. La diagnosi del male è già stata fatta in modo esauriente e completo. Conviene, invece, insistere affinché le provvidenze che sono allo studio per fron-

teggere la deprecata crisi di questo importante settore produttivo, che interessa direttamente circa 250 mila lavoratori e indirettamente tutta l'economia del Paese, vengano adottate senza ulteriori remore e possano diventare rapidamente operanti.

* * *

Senonchè, mentre si vanno elaborando le provvidenze dirette a tonificare l'attività del settore cotoniero, specialmente per quanto riguarda l'esportazione e l'incremento del mercato interno, si presenta la inderogabile e urgente necessità di impedire o, almeno, di ridurre al minimo indispensabile i licenziamenti di personale e di far fronte al grave disagio economico derivante ai lavoratori colpiti dalle drastiche limitazioni dell'attività lavorativa.

Da questa impellente necessità, e poichè ricorrono nella fattispecie le condizioni di cui all'articolo 77 secondo comma della Costituzione, è scaturita l'iniziativa, opportunamente sollecitata dalle organizzazioni sindacali, del decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430, del quale il presente disegno di legge propone la conversione in legge.

Si tratta di uno straordinario provvedimento, di carattere eccezionale e contingente, che fallirebbe al suo scopo, qualora non fosse affiancato e seguito da altre provvidenze più direttamente tendenti a fronteggiare le influenze della crisi, riportando il settore ad una normalità produttiva.

* * *

Per conseguire lo scopo che si prefigge, il provvedimento si informa ai due criteri seguenti:

a) promuovere un intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria a favore dei lavoratori tessili colpiti da riduzione di orario di lavoro, onde assicurare agli stessi un minimo vitale, che consenta di superare con minore disagio economico il periodo di attività ridotta;

b) in correlazione a tale intervento integrativo, possibilità di introdurre in questo settore produttivo delle forme di distribuzione del lavoro tra gli occupati in senso perequativo.

1. L'intervento della Cassa integrazione guadagni è stato previsto dall'articolo 2 del decreto-legge, in modo da assicurare agli operai dell'industria cotoniera, che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, la corresponsione dell'integrazione salariale, per la durata di sei mesi, nella misura maggiore consentita e cioè per tutte le ore di lavoro non prestate fra zero e quaranta settimanali.

Allo stesso fine, inoltre, il provvedimento assicura ai predetti operai la corresponsione per lo stesso periodo degli assegni familiari nella misura intera.

La portata di detta disposizione appare assai notevole, quando si consideri che le vigenti disposizioni di legge (decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788) consentono soltanto la corresponsione dell'indennità di disoccupazione per 180 giorni agli operai posti in disoccupazione temporanea o della integrazione salariale, pari a circa 10 ore di salario nella settimana per un massimo di tre mesi, agli operai sospesi e, per un periodo relativamente breve, fino ad un massimo di 10 ore di salario nella settimana, per i lavoratori ad orario ridotto.

Ciò spiega il favore con cui il provvedimento è stato accolto dalla grande maggioranza dei lavoratori interessati.

2. Ma il provvedimento, mentre è rivolto a consentire ai lavoratori di superare col minore disagio economico possibile il periodo di inattività o di minore attività, mira altresì ad evitare che, nell'attuale periodo di emergenza, la produzione venga concentrata in alcune aziende, mentre altre sono costrette alla inazione; col proposito, cioè, di mantenere in attività, se pure ridotta, tutti gli impianti e di impedire o di ridurre al minimo i licenziamenti del personale, che verrebbe in tal modo disperso con grave danno della auspicata normale ripresa dell'attività produttiva.

Si è ravvisata, pertanto, l'opportunità di consentire al Ministro dell'industria e del commercio di intervenire, in via eccezionale, per adeguare la produzione alle possibilità dei mercati, mediante una equa ripartizione degli orari di lavoro. A tanto provvede l'articolo 1 del decreto-legge.

La formulazione di questo articolo ha suscitato qualche perplessità in seno alla 10^a Commissione, essendo sembrato che essa non corrisponda al criterio che ha ispirato la norma e allo scopo che essa vuole raggiungere.

Il vostro relatore può affermare, con fondamento, che l'esperienza di questo primo periodo di applicazione del provvedimento ha fornito la riprova che la norma dell'articolo 1 non si è rivelata controproducente, ma anzi ha rappresentato un freno immediato alla corsa ai licenziamenti.

Tuttavia, se il Senato ritenesse giustificate le perplessità di taluni componenti della 10^a Commissione e, conseguentemente, ravvisasse la opportunità di sottrarre detta norma ad ogni possibilità di equivoca interpretazione, la formulazione dell'articolo 1 potrebbe essere congruamente modificata, non essendovi un ostacolo insuperabile, come alcuni precedenti legislativi dimostrano, alla conversione in legge di un decreto-legge modificato.

Senonchè il relatore opina che la esatta interpretazione della norma possa essere opportunamente chiarita mediante la eventuale approvazione di un ordine del giorno — in con-

formità alla proposta fatta dal senatore Cesare Angelini —, col quale si affermi che l'intervento del Ministro dell'industria e del commercio deve intendersi limitato ad una equa ripartizione degli orari di lavoro.

Così ancora ritiene il relatore che meriti considerazione il rilievo fatto dall'onorevole senatore Barbareschi, che gli eventuali provvedimenti previsti dall'articolo 1 debbano essere adottati dal Ministro dell'industria e del commercio, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, onde sia reso più evidente che tali provvedimenti dovranno ispirarsi non soltanto agli interessi della produzione, ma anche a quelli correlativi dei lavoratori.

* * *

Ciò premesso, essendo altresì confortato dal parere favorevole espresso dalla 9^a Commissione, il sottoscritto relatore, a nome della maggioranza della 10^a Commissione, propone al Senato l'approvazione del disegno di legge, relativo alla conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430.

PEZZINI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430, contenente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere.